

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA RICEVUTA - LETTERA DI PATRONAGE

Aggiornato al 04/12/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS'È LA LETTERA DI PATRONAGE

La lettera di patronage è un impegno, in forza del quale la società che la sottoscrive (c.d. Patronnant), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione all'operazione accordata ad un altro soggetto (c.d. debitore principale) ed individuata nella lettera medesima (lettera di patronage forte) oppure per sostenere finanziariamente un altro soggetto (c.d. debitore principale) affinché possa adempiere alle obbligazioni assunte (lettera di patronage debole).

La lettera di patronage è rilasciata da società in relazione ad operazioni creditizie concesse dalla Banca a società partecipate, direttamente o indirettamente. Nella prassi esistono lettere di patronage c.d. "forti" o "deboli".

La società che sottoscrive la lettera di patronage "forte" si impegna a:

- non disporre della propria partecipazione, diretta o indiretta, in una società alla quale la Banca abbia concesso un affidamento senza una preventiva comunicazione scritta alla Banca medesima ovvero, per le sole operazioni creditizie concesse a tempo determinato;
- rimborsare alla Banca quanto alla stessa dovuto dalla società affidata sia nell'ipotesi di cessione della propria partecipazione, sia nell'ipotesi che detta società venga messa in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale.

La società che sottoscrive la lettera di patronage "debole" si impegna a:

- non disporre della propria partecipazione, diretta o indiretta, in una società alla quale la Banca abbia concesso un affidamento senza una preventiva comunicazione scritta alla Banca;
- fare in modo che la società affidata faccia sempre fronte alle sue obbligazioni nei confronti della Banca ai fini del rimborso del debito derivante dall'operazione di credito individuata nella lettera di patronage.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi della lettera di patronage forte, va tenuto presente che, se il debitore principale non effettua il pagamento, il sottoscrittore della lettera di patronage può dover rimborsare alla Banca, al verificarsi di determinate condizioni, quanto dovuto da parte della società affidata in relazione all'operazione di credito individuata nella lettera di patronage medesima, nei limiti dell'importo garantito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del sottoscrittore. Quest'ultimo è però obbligato all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia. In particolare, in caso di ritardo nel pagamento, il garante è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

RECESSO, ESTINZIONE, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA, RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Recesso ed estinzione

Il sottoscrittore della lettera di patronage non può recedere nel corso dell'operazione di affidamento indicata nella lettera di patronage dall'impegno prestato che rimane efficace fino a quando alla Banca non risulti estinta l'obbligazione garantita oppure fino a quando gli impegni assunti con il patronage vengano sostituiti da un'altra forma di garanzia accettata dalla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia si estingue dopo l'integrale ed irrevocabile adempimento da parte del debitore delle obbligazioni garantite, fermo ed impregiudicato il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore che verso altri coobbligati.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Debitore principale: è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.

Garante/Patronnant: è la persona che rilascia la lettera di patronage a favore della Banca.

Importo massimo garantito: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese), che il Patronnant si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.

Partecipazione societaria diretta: consiste nella detenzione da parte di una società di azioni o di quote in un'altra società.

Partecipazione societaria indiretta: consiste nella detenzione di azioni o quote di una società che, a sua volta, detiene quote od azioni della società che si intende agevolare con la sottoscrizione della lettera di patronage.